

126 Accettazione del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 29 (Accettazione del curatore) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 126 Accettazione del curatore - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 29 (Accettazione del curatore) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Art. 126 Accettazione del curatore

1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.
2. Intervenuta l'accettazione, l'ufficio comunica telematicamente al curatore le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 29 (Accettazione del curatore) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, **far pervenire** al giudice delegato la propria accettazione.

Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.

126 Accettazione del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 29 (Accettazione del curatore) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[126 Accettazione del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 29 \(Accettazione del curatore\) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 126 Accettazione del curatore - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 29 (Accettazione del curatore) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 126 Accettazione del curatore 1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla comunicazione della

fine
